

STATUTI

Swiss Deaf Sport

Precedentemente Federazione Sportiva dei Sordi della Svizzera (SGSV-FSSS)

ART. 1 DENOMINAZIONE e SEDE

1.1 Con il nome

SWISS DEAF SPORT

È stata costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi del Codice Civile Svizzero (CCS), articoli 60 e seguenti.

1.2 La sede della federazione si trova a Zurigo.

1.3 Swiss Deaf Sport è politicamente e confessionalmente neutrale.

1.4 Lo Swiss Deaf Sport è un'organizzazione ombrello (federazione) e membro dell'International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) e dell'European Deaf Sport Organisation (EDSO) e riconosce gli statuti di queste organizzazioni. È membro collettivo di PluSport Behindertensport Schweiz e partner di Swiss Olympic.

ART. 2 SCOPO

Swiss Deaf Sport persegue lo scopo di promuovere lo sport per sordi e di incoraggiare l'integrazione sociale delle persone sorde e ipoudenti tramite lo sport..

2.1 Il compito di Swiss Deaf Sport è quello di incoraggiare le persone sorde e ipoudenti a praticare un'attività sportiva, nel rispetto delle esigenze e delle specificità della loro disabilità. Swiss Deaf Sport contribuisce a una maggiore comprensione delle società affiliate e delle persone con disabilità uditiva nella società. Swiss Deaf Sport persegue un obiettivo ideale, senza scopo di lucro, ma non mercantile.

2.2 Swiss Deaf Sport rappresenta gli interessi dello sport dei Sordi svizzero a livello nazionale e internazionale, dallo sport popolare alla promozione di giovani talenti fino allo sport di punta.

ART. 3 COMPITI

Nell'ambito del suo scopo, Swiss Deaf Sport svolge gli incarichi seguenti:

3.1 Collabora con organizzazioni sportive e di sport per sordi nazionali e internazionali. Swiss Deaf Sport rappresenta gli interessi dello sport dei Sordi presso queste organizzazioni.

3.2 Propone un programma sportivo che soddisfa le esigenze dei suoi membri.

3.3 Promuove la formazione iniziale e continua dei membri e delle società affiliate nello sport dei Sordi.

3.4 Fornisce servizi ai suoi membri e alle società affiliate nell'ambito dei campionati svizzeri e delle competizioni nazionali e internazionali.

3.5 Assicura la gestione di un ufficio con organizzazione, amministrazione e informazioni centralizzate.

ART. 4 ETICA NELLO SPORT

- a. Swiss Deaf Sport si impegna per uno sport sano, rispettoso, giusto e di successo. La federazione esemplifica questi valori trattando gli altri con rispetto e agendo e comunicando in modo trasparente – lo stesso vale per i suoi organi e i suoi membri. Swiss Deaf Sport riconosce l'attuale "Carta etica" dello sport svizzero e ne diffonde i principi nelle società affiliate.
- b. Il doping contraddice i principi fondamentali dell'etica sportiva e medica e rappresenta un rischio per la salute. Per queste ragioni, è vietato. Swiss Deaf Sport e i suoi membri sottostanno allo Statuto sul doping di Swiss Olympic (di seguito: Statuto sul doping) e agli ulteriori documenti di chiarimento. Qualsiasi violazione dell'articolo 2.1 e seguenti dello Statuto sul doping è considerata doping.
- c. Swiss Deaf Sport è soggetta al Codice etico dello sport svizzero. Il Regolamento etico si applica a Swiss Deaf Sport stesso, al suo personale, ai membri dei suoi organi, ai suoi membri, agli atleti, agli allenatori, al corpo di supporto, ai medici e ai funzionari, alle associazioni e ai loro rispettivi organi. Swiss Deaf Sport si assicura che tutti i suoi membri diretti e indiretti recepiscono le regole e le impongano ai loro membri, al loro personale e ai loro mandatarî.
- d. Le indagini sulle presunte violazioni delle disposizioni antidoping applicabili e dello Statuto in materia di etica saranno condotte da Swiss Sport Integrity. La commissione disciplinare dello sport svizzero (nel prosieguo: commissione disciplinare) è competente per il giudizio e il sanzionamento delle violazioni constatate delle disposizioni antidoping applicabili e dello Statuto in materia di etica. La commissione disciplinare applica le proprie norme procedurali e pronuncia le sanzioni stabilite nello Statuto sul doping o nel regolamento della federazione internazionale eventualmente competente o nello Statuto in materia di etica. Contro le decisioni della commissione disciplinare, con esclusione dei tribunali statali, si può interporre ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata della commissione disciplinare.

ART. 5 MEMBRI

Swiss Deaf Sport comprende le seguenti categorie di membri:

- Membri licenziati
- Società
- Associazioni partner
- Membri collettivi
- Membri benefattori
- Membri onorari

5.1 Membri licenziati

- a. Tesseramento con Licenza
Ogni atleta ha la possibilità di richiedere il tesseramento con licenza. Questo tesseramento dà diritto a partecipare alle competizioni nazionali e internazionali (EDSO e ICSD).

- a. Processo di candidatura
Gli atleti che desiderano diventare membri di Swiss Deaf Sport devono inoltrare una richiesta scritta all'Ufficio di Swiss Deaf Sport. La domanda deve essere accompagnata da un audiogramma recente che attesti il deficit uditivo.
- b. Diritto di voto
I membri licenziati non hanno diritto di voto.
- c. Condizioni di partecipazione alle competizioni internazionali
Per partecipare alle competizioni internazionali, gli atleti devono avere una perdita uditiva attestata di almeno 55 dB. L'ICSD è responsabile del rilascio dell'autorizzazione.

5.2 Associazioni

Ogni associazione sportiva della Svizzera o del Liechtenstein che conta membri sordi o ipoudenti praticanti un'attività sportiva può diventare membro di Swiss Deaf Sport.

Le associazioni che desiderano aderire a Swiss Deaf Sport devono inviare una richiesta scritta al bureau di Swiss Deaf Sport, accompagnata dal loro statuto. Dopo l'esame della documentazione, il bureau sottopone la richiesta all'Assemblea dei delegati per l'approvazione.

Il numero di voti attribuiti dipende dal numero di membri dell'associazione:

- Fino a 100 membri: due voti
- Da 101 a 200 membri: tre voti
- A partire da 201 membri: quattro voti

5.3 Associazioni partner

- a. Swiss Deaf Sport può accettare associazioni come associazioni partner al fine di intensificare la promozione degli atleti con disabilità uditiva in Svizzera.
- b. L'obiettivo della partnership è quello di offrire agli atleti con disabilità uditiva la possibilità di partecipare a competizioni internazionali tramite Swiss Deaf Sport e di misurarsi con atleti che condividono gli stessi interessi.
- c. La collaborazione con le associazioni partner serve anche a formare una squadra nazionale per gli atleti con disabilità uditiva in Svizzera.
- d. Le associazioni partner si impegnano a sostenere gli obiettivi di Swiss Deaf Sport e a rappresentare gli interessi degli atleti con disabilità uditiva.
- e. Un'associazione può essere ammessa come associazione partner solo se tra i suoi membri figurano atleti con disabilità uditiva
- f. L'ammissione come associazione partner è decisa dal comitato direttivo. Non viene riscosso alcun contributo.
- g. Le associazioni partner non hanno diritto di voto né di eleggibilità nell'assemblea dei delegati. Tuttavia, vengono regolarmente informate sugli eventi e sulle attività di Swiss Deaf Sport al fine di promuovere l'integrazione sportiva.

5.4 Membri collettivi

Possono essere ammessi come membri collettivi anche istituzioni, fondazioni e associazioni interessate allo sport per sordi. Possono partecipare all'Assemblea dei delegati con un voto ciascuno e possono anche presentare mozioni all'AD

5.5 Membri donatori

Persone che sostengono Swiss Deaf Sport con contributi regolari. I membri donatori non hanno diritto di voto.

5.6 Membri onorari

Possono essere nominati membri onorari persone che hanno reso servizi eccezionali a Swiss Deaf Sport. I membri onorari godono di un voto ciascuno.

ART. 6 OBBLIGHI, DIMISSIONI, ESCLUSIONI

6.1 I membri associativi e collettivi sono persone giuridiche. I loro statuti non possono essere in contrasto con quelli di Swiss Deaf Sport e devono menzionare l'appartenenza a Swiss Deaf Sport.

6.2 Le associazioni affiliate ed i membri collettivi si impegnano a:

- rispettare gli statuti e i regolamenti di Swiss Deaf Sport,
- sostenere la Federazione in tutte le sue attività,
- pagare la quota associativa annuale.

6.3 Le dimissioni da membro di Swiss Deaf Sport possono essere presentate solo alla fine dell'anno con un preavviso scritto di un mese all'ufficio di Swiss Deaf Sport entro la fine di novembre.

6.4 Il Comitato decide in merito all'esclusione di membri individuali, associativi e collettivi. L' esclusione di un membro non può avvenire senza un colloquio preliminare. L'Assemblea dei delegati ha il potere di decidere l'esclusione; non è richiesta alcuna motivazione.

6.5 L'esclusione di un membro può avvenire per i seguenti motivi:

- **Violazione dello statuto:** mancato rispetto del regolamento e delle direttive dell'associazione.
- **Comportamento pregiudizievole:** atto che danneggia la reputazione dell'associazione, o che disturba o mette in pericolo altri membri.
- **Mancato pagamento delle quote:** ritardo o mancato versamento delle quote entro i termini stabiliti.
- **Inosservanza degli scopi dell'associazione:** comportamenti o attività contrari agli obiettivi e ai valori dell'associazione.
- **Condanna penale:** sanzione che compromette la fiducia nell'onestà e nella credibilità del membro.
- **Violazione dell'etica:** comportamento contrario ai principi etici o alle regole di condotta generalmente riconosciute.

6.6 Ogni membro, individuale, associativo o collettivo, che ha rassegnato le dimissioni o è stato escluso da Swiss Deaf Sport non ha alcun diritto sul patrimonio della federazione e resta tenuto a rispettare gli obblighi contratti durante il periodo di affiliazione.

ART. 7 LINGUA

7.1 Lingua della corrispondenza

- a. La lingua ufficiale è il tedesco. Il francese e l'italiano sono utilizzati anche per la corrispondenza.
- b. I rappresentanti delle associazioni affiliate e i membri collettivi sono comunque liberi di esprimersi in qualsiasi lingua nazionale
- c. Le risposte a una corrispondenza devono essere sempre nella stessa lingua in cui è stata scritta la corrispondenza originale

In caso di controversie, tuttavia, la lingua tedesca avrà la precedenza.

7.2 Lingua di comunicazione

- a. La comunicazione all'interno di Swiss Deaf Sport avviene nella lingua parlata, nella lingua scritta e nella lingua dei segni.
- b. Tutti i membri hanno il diritto di esprimersi nella forma di comunicazione per loro più adatta, che sia attraverso la lingua parlata, la comunicazione scritta o la lingua dei segni.

ART. 8 ORGANI

Organi di Swiss Deaf Sport sono:

- l'Assemblea dei Delegati (AD)
- la Conferenza
- il Comitato
- l'Ufficio (GST)
- i Revisori dei conti

Le persone con disabilità uditiva collaborano in questi organi, nella misura del possibile.

ART. 9 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo di Swiss Deaf Sport. Le sue competenze sono le seguenti:

1. Approvazione del verbale dell'AD precedente
2. Approvazione del rapporto annuale del comitato
3. Approvazione del bilancio annuale in seguito del rapporto di revisione.
4. Discarico del Comitato
5. Elezione e revoca del o della presidente e dei membri del Comitato
6. Elezione dell'Organo dei revisori dei conti
7. Approvazione di tutte le Linee guida
8. approvazione del bilancio corrente
9. determinazione dei contributi e delle tasse
10. Decisioni su tutte le proposte all'ordine del giorno presentate dal Comitato o dai membri
11. Decisioni sulle modifiche agli Statuti
12. Decisioni sull'ammissione e sull'esclusione delle associazioni affiliate e dei membri collettivi.
13. Nomina dei membri onorari
14. Decisioni sulla costituzione e sullo scioglimento di gruppi di lavoro.

- 9.1** Durante l'Assemblea dei delegati, le seguenti categorie di partecipanti hanno diritto di partecipazione e/o di voto:
- **Associazioni membri:** il numero di voti è determinato in base alla ripartizione prevista all'articolo 5.2.
 - **Membri collettivi:** dispongono ciascuno di un voto.
 - **Presidenti onorari e membri onorari:** dispongono di un voto.
 - **Membri del comitato:** non dispongono del diritto di voto, ad eccezione della presidenza, che ha un voto in caso di parità.
 - **Membri del personale:** non dispongono del diritto di voto.
 - **Sezioni sportive:** non dispongono del diritto di voto.
- Il voto si esercita personalmente. Il voto per delega non è ammesso.
- 9.2** L'Assemblea dei delegati può deliberare validamente se è stata convocata conformemente allo statuto e se almeno la metà delle associazioni membri è rappresentata.
- 9.3** Di norma, le votazioni avvengono per alzata di mano. Tuttavia, il voto a scrutinio segreto è possibile se un terzo dei votanti presenti ne fa richiesta. Le elezioni dei membri del comitato e delle altre cariche avviene invece sempre a scrutinio segreto.
- 9.4** Le votazioni sono approvate a maggioranza dei voti validamente espressi, ossia la metà più uno. In caso di parità, prevale il voto della presidenza. Le astensioni (schede bianche) non vengono conteggiate nel calcolo della maggioranza.
- 9.5** Le esclusioni di membri, le direttive, la nomina di membri onorari e le modifiche allo Statuto richiedono una maggioranza di due terzi dei voti ottenuti.
- 9.6** L'Assemblea dei Delegati elegge il Presidente e i membri del Comitato. L'elezione avviene quando si raggiunge la metà più uno dei voti validi espressi (maggioranza assoluta). Se al primo turno non si raggiunge la maggioranza assoluta, al secondo turno si applica la maggioranza semplice dei voti espressi (viene eletto il candidato con il maggior numero di voti validi espressi).

ART. 10 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - PROCEDURA DI CONVOCAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

- a. L'Assemblea ordinaria dei delegati si tiene una volta all'anno, in marzo o aprile, sotto l' autorità del Presidente o del suo rappresentante. È convocata per iscritto dal Comitato.
- Su richiesta del Comitato, l'Assemblea dei delegati può svolgersi esclusivamente per iscritto, per telefono, online (videoconferenza o altro via Internet) o in forma combinata di persona/online. Devono essere garantiti gli scambi e lo svolgimento delle procedure elettorali e di voto in forma corretta. Gli identificatori vengono inviati in conformità alle disposizioni del paragrafo b. Sono consentite decisioni, votazioni ed elezioni per via circolare (per scritto, per e-mail o in qualsiasi altra forma elettronica).
- b. L'invito, che include la registrazione, l'ordine del giorno, il calendario e la documentazione relativa agli argomenti da trattare, deve pervenire ai membri almeno 30 giorni prima della riunione (fa fede la data del timbro postale o la data dell'e-mail) all'ultimo indirizzo postale o e-mail comunicato alla federazione mantello.
- c. Le proposte di altri temi da trattare all'AD devono essere presentate per iscritto all'Ufficio Swiss Deaf Sport sessanta giorni prima dell'AD. Hanno diritto a presentare proposte:
- le sezioni sportive
 - le società affiliate
 - i membri collettivi
- Le proposte vengono presentate dalle società affiliate e dalle sezioni sportive (con due firme, una del presidente e una di un membro del Comitato)
- d. Il compenso dei delegati è di competenza delle società affiliate e dei membri collettivi.

ART. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI DELEGATI

- a. Un'Assemblea straordinaria dei Delegati può essere convocata su delibera del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto di tutti i membri.
- b. Il luogo, la data e l'ora devono essere comunicati con almeno otto settimane di anticipo. Per il resto, all'Assemblea straordinaria dei Delegati si applicano le stesse disposizioni previste per l'Assemblea dei Delegati.

ART. 12 CONFERENZA

La conferenza si tiene una volta all'anno, durante il quarto trimestre, sotto l'egida del Presidente o di un suo rappresentante. È convocata dal Comitato.

12.1 Hanno diritto a partecipare alla conferenza:

- i presidenti delle società affiliate o i loro rappresentanti
- i delegati dei membri collettivi
- I responsabili delle sezioni sportive

Il Comitato ha la facoltà di invitare altre persone.

- 12.2** I compiti della conferenza sono i seguenti:
- Elaborare e adottare il programma annuale
 - Proporre candidati qualificati per l'elezione al Comitato da sottoporre all'AD.
 - Consultazione su questioni urgenti o importanti da sottoporre alla prossima AD. Possono essere svolte solo votazioni consultive non vincolanti.
 - I compensi dei delegati sono a carico delle società affiliate e dei membri collettivi.

ART. 13 CONSIGLIO - composizione e durata del mandato

Il Comitato è composto da rappresentanti dei membri di Swiss Deaf Sport e da personalità qualificate. Nella composizione del Comitato sono considerate le competenze professionali e personali e, ove possibile, le regioni linguistiche. L'organo direttivo supremo, nella sua composizione di membri eletti e votanti, deve garantire una ripartizione equa e comprendere almeno il 40% di uomini e il 40% di donne.

13.1 Il Comitato è composto:

- dal presidente
- di due vicepresidenti (uno della Svizzera tedesca, uno della Svizzera francese o del Ticino)
- di almeno due altri membri

Eccetto il Presidente, che è eletto dall'AD, il Comitato si costituisce da solo. Il presidente e un vicepresidente devono essere svizzeri e con disabilità uditiva.

13.2 La carica deve essere esercitata di persona; non è ammessa la supplenza.

13.3 Le riunioni del Comitato sono dirette dal Presidente o da un Vicepresidente. Le decisioni possono essere prese per circolare, a meno che un membro richieda di una discussione in riunione. Il Comitato è autorizzato a prendere decisioni se più della metà dei membri è presente. Nel caso di decisioni prese con procedura circolare, tutti i membri del Comitato sono tenuti a comunicare il loro accordo o disaccordo per garantirne la validità.

13.4 Il Comitato può nominare comitati, gruppi di lavoro e gruppi di progetto per svolgere i propri compiti.

13.5 Il direttore o il suo rappresentante e, se necessario, altri membri dell'Ufficio partecipano alle riunioni del Comitato a titolo consultivo. Il Comitato può invitare alle sue riunioni altre persone senza diritto di voto.

13.6 Il mandato di un membro del Comitato è di tre anni, prorogabile per tre volte, quindi per un massimo di nove anni.

13.7 Se un ex membro del Comitato viene eletto Presidente e ha già svolto più di tre mandati nel Comitato, può ricoprire la carica di Presidente per altri due mandati di tre anni ognuno. Questa regola si applica indipendentemente dai precedenti mandati in qualità di membro o vicepresidente del Comitato.

13.8 Un membro del Comitato decaduto dall'incarico all'Assemblea dei Delegati non può candidarsi per la rielezione.

ART. 14 COMITATO- Competenza

Il Comitato è l'organo direttivo di Swiss Deaf Sport. Predispone le delibere dell'AD e ne assicura l'attuazione. Rappresenta Swiss Deaf Sport in pubblico.

14.1 È responsabile di tutte le questioni che non sono riservate ad un altro organo dalla legge o dagli Statuti:

- Determinazione della struttura organizzativa di Swiss Deaf Sport, dei settori di lavoro e delle autorizzazioni alla firma (eccetto l'art. 14.2).
- Nomina del direttore
- Nomina delle delegazioni alle Deaflympics, ai CM e ai CE
- Nomina dei presidenti e membri delle commissioni permanenti
- Nomina dei gruppi di lavoro e di progetto
- Definizione degli obiettivi di pianificazione a medio e lungo termine
- Approvazione dei concetti e dei piani d'azione
- Rapporti con le società affiliate, le federazioni/istituzioni nazionali, le organizzazioni internazionali e gli organismi privati
- Emanazione di regolamenti
- Nomina dei rappresentanti di Swiss Deaf Sport presso altre organizzazioni e comitati

La conferenza è convocata per consultazione con le società affiliate e i membri collettivi.

14.2 La firma legale del Comitato è quella del Presidente (supplente: 1° Vicepresidente) e quella del Direttore (due firme).

14.3 I gettoni di presenza e le spese del Comitato sono pagati con i fondi della Federazione.

ART. 15 UFFICIO - DIREZIONE E GESTIONE

Il settore operativo di Swiss Deaf Sport e l'Ufficio sono gestiti da una direzione generale

15.1 Swiss Deaf Sport è libera di incaricare o impiegare più persone, nei limiti del budget disponibile.

15.2 La direzione dell'ufficio è nominata dal Comitato e assume la piena responsabilità per l'ambito operativo e per lo svolgimento delle relative mansioni. Partecipa alle riunioni e alle assemblee del Comitato, delle sezioni sportive, all'Assemblea dei delegati (AD) e alla conferenza. Dispone di voto consultivo e può anche presentare richieste e proposte.

15.3 L'Ufficio di Swiss Deaf Sport è soggetto alle direttive e alla supervisione del Comitato, rappresentato dal Presidente. Il Comitato definisce la struttura organizzativa dell'Ufficio Swiss Deaf Sport.

15.4 L'Ufficio sostiene gli organi, le società affiliate e i membri collettivi di Swiss Deaf Sport nei loro compiti.

15.5 L'ufficio assicura una presenza attiva di Swiss Deaf Sport presso le organizzazioni, le istituzioni e le autorità, nonché in pubblico, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate.

- 15.6** L'Ufficio riferisce periodicamente al Comitato.
- 15.7** L'Ufficio è l'organo esecutivo, il centro di coordinazione e di amministrazione.
- 15.8** Il regolamento interno emanato dal Comitato regola la gestione, l'organizzazione, l'amministrazione e, in particolare, la validazione degli atti e dei poteri di rappresentanza legale.

ART. 16 COMMISSIONI/SEZIONI SPORTIVE

- a. Swiss Deaf Sport lavora con diverse commissioni permanenti o non permanenti, nonché con gruppi di lavoro e di progetto strategici, a seconda delle necessità. Non hanno funzioni di organo direttivo e riferiscono al Comitato.
 - b. Le commissioni, i comitati e i gruppi di lavoro devono essere costituiti nel rispetto della parità di genere tra uomini e donne.
 - c. Le commissioni e i gruppi di lavoro e di progetto strategici hanno il compito di sostenere professionalmente il lavoro del Comitato e dell'Ufficio. Il loro ruolo è principalmente consultivo e presentano proposte al Comitato. Eventuali responsabilità indipendenti di una commissione devono essere definite in un regolamento scritto.
 - d. Ogni commissione o gruppo di lavoro e di progetto strategico ha almeno un rappresentante del Comitato e un rappresentante della Direzione (in principio almeno il Direttore). Possono essere coinvolti esperti esterni in modo permanente o temporaneo.
 - e. Le commissioni e i gruppi strategici di lavoro e di progetto si formano di propria iniziativa. Generalmente sono presieduti da un membro del Comitato.
- 16.1** I dirigenti e gli allenatori delle sezioni sportive sono selezionati dall'Ufficio Swiss Deaf Sport in base alle esigenze. Collaborano con l'ufficio Swiss Deaf Sport. Il loro ambito di responsabilità è definito in un contratto di lavoro. L'Ufficio Swiss Deaf Sport emette un contratto di onorario per i dirigenti e gli allenatori delle sezioni sportive (incl. regolamento sulle spese e le specifiche tecniche).
- 16.2** Ogni anno, all'inizio di dicembre, i responsabili delle sezioni sportive e delle commissioni presentano i loro rapporti annuali all'Ufficio Swiss Deaf Sport per l'Assemblea dei Delegati.

ART. 17 ORGANO DI REVISIONE

- L'organo di revisione controlla i conti annuali e redige un rapporto di revisione all'attenzione dell'Assemblea dei Delegati. È costituito da un fiduciario formato da esperti riconosciuti in revisione contabile. I revisori non possono essere membri di altri organi.
- 17.1** L'organo di revisione è nominato ogni volta per un anno. Il rinnovo è consentito. Si ricorre alla revisione contabile ordinaria. Redige un rapporto scritto che viene presentato all'Assemblea dei Delegati.

ART. 18 FINANZIAMENTO

I conti vengono chiusi il 31 dicembre di ogni anno. Il calendario della Federazione corrisponde all'anno solare.

18.1 Le risorse finanziarie di Swiss Deaf Sport sono costituite da:

- a. quote dei membri
 - Associazioni membri: la quota è determinata in base al numero di membri di ciascuna associazione.
 - Membri collettivi: versano una quota indipendente dal numero dei propri membri.
 - Membri sostenitori: contribuiscono con una quota volontaria, il cui importo viene stabilito.
- b. tasse di licenza e di autorizzazione
- c. sussidi e contributi della Confederazione
- d. contributi di Swiss Olympic
- e. contributi di PluSport
- f. raccolte, sponsorizzazioni, donazioni di benefattori e altre sovvenzioni
- g. entrate da corsi, eventi e servizi
- h. entrate varie

18.2 La responsabilità economica di Swiss Deaf Sport è limitata al patrimonio della federazione. La responsabilità personale delle associazioni affiliate e dei membri collettivi è esclusa.

ART. 19 REVISIONE DEGLI STATUTI

- a. Il Comitato esamina periodicamente gli Statuti in funzione dei cambiamenti della normativa vigente, delle modifiche di legge e delle pratiche correnti all'interno della Federazione, e propone le modifiche necessarie.
- b. Questi statuti possono essere rivisti in tutto o in parte da un'AD Ordinaria o Straordinaria con una maggioranza dei 2/3. I membri devono essere informati per scritto di qualsiasi proposta di modifica otto settimane prima dell'AD.

ART. 20 DISSOLUZIONE

- a. La dissoluzione di Swiss Deaf Sport può essere decisa solo in occasione di un' AD straordinaria convocata a tal fine con otto settimane di anticipo.
- b. In caso di dissoluzione della federazione, il patrimonio rimanente sarà trasferito a un'organizzazione senza scopo di lucro di utilità pubblica con sede in Svizzera. Quest'ultima dovrà operare nel campo della sordità. Una distribuzione tra i membri è esclusa, a meno che non si tratti di persone giuridiche anch'esse riconosciute di utilità pubblica.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

21.1 In caso di controversie derivanti dal diritto associativo, il foro competente è la sede legale della Federazione. Si applica il diritto svizzero.

21.2 La versione tedesca dello statuto è la versione originale e prevale in caso di divergenze linguistiche o problemi di interpretazione. In caso di dubbi sul significato o sull'interpretazione del presente statuto o in caso di contraddizioni tra le sue disposizioni, fa fede la versione tedesca dello statuto.

ART. 22 ENTRATA IN VIGORE


Questi Statuti entrano in vigore con l'adozione da parte dell'Assemblea straordinaria dei delegati del 18.10.2025 e sostituiscono gli Statuti fondatori del 1930 e tutte le successive modifiche, l'ultima delle quali datata 26.03.2022.

Swiss Deaf Sport

22.10.2025



Emilia Groen
Presidente



Philipp Steiner
Direttore